

AII. 2 TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI

(in osservanza del D.P.R. 21.11.2007, n. 235, art. 1, recante modifiche all'art. 4 del D.P.R. 24.6.1998, n. 249
concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria)

1. SANZIONI CHE NON PREVEDONO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA (Art. 4 comma 1 dello Statuto)

Mancanze disciplinari	Sanzione	Organo competente	Procedura
<ul style="list-style-type: none"> • Irregolarità nella frequenza • Ripetersi eccessivo di ritardi ed uscite anticipate • Frequente mancanza di puntualità 	Ammonizione orale	Docente Coordinatore	Comunicazione scritta ai genitori
<ul style="list-style-type: none"> • Uscita non autorizzata dall'aula • Ritardo nell'ingresso dopo l'intervallo o al cambio dell'ora • Comportamento negligente (Ritardo nella giustificazione delle assenze, nella firma degli avvisi trasmessi ai genitori, della riconsegna delle lettere di convocazione ai colloqui o delle pagelle; mancanza di libri di testo, di materiale didattico, di attrezzature o abbigliamento indispensabili allo svolgimento della didattica. • Disturbo dell'attività didattica. 	Rimprovero scritto	Docente dell'ora	Annotazione sul registro di classe ai fini dell'attribuzione del voto di condotta e del credito scolastico
<ul style="list-style-type: none"> • Comportamenti ed atteggiamenti scorretti, esagitati, provocatori, irresponsabili • Ripetute mancanze ai doveri scolastici, già sanzionate da almeno due rimproveri scritti • Compromissione del regolare svolgimento dell'attività scolastica • Atteggiamenti offensivi o insulti verso i compagni • Inosservanza delle regole di sicurezza 	Ammonizione scritta	Dirigente scolastico	Annotazione sul registro di classe ai fini dell'attribuzione del voto di condotta e del credito scolastico Comunicazione ai genitori
<ul style="list-style-type: none"> • Inosservanza del divieto di fumo 	Multe previste dalla normativa	Docente delegato Dirigente scolastico	Comunicazione scritta dell'infrazione

2. SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15 GIORNI
(Art. 4 comma 8 dello Statuto)

Organo competente : **CONSIGLIO DI CLASSE**

Procedura : **COMUNICAZIONE AI GENITORI**

Mancanze disciplinari	Sanzione
• Infrazioni disciplinari già sanzionate da almeno due ammonizioni	Sospensione di un giorno
• Uscita non autorizzata dalla scuola durante l'orario scolastico	Sospensione da uno a tre giorni
• Contraffazione o sottrazione del libretto delle giustificazioni o di altri documenti	Sospensione da uno a tre giorni
• Effettuazione di riprese audiovisive non autorizzate all'interno della scuola	Sospensione da uno a cinque giorni
• Ripetuti atteggiamenti offensivi o insulti verso i compagni	Sospensione da uno a cinque giorni
• Offese ed insulti a docenti, personale A.T.A., Dirigente Scolastico	Sospensione da uno a cinque giorni
• Introduzione nella scuola di persone estranee o non autorizzate	Sospensione da uno a cinque giorni
• Danneggiamento del patrimonio della scuola, arredi, suppellettili	Sospensione da uno a cinque giorni risarcimento del danno
• Comportamenti o atti che offendano la personalità e le convinzioni degli altri studenti	Sospensione da uno a dieci giorni
• Atti di vandalismo alle strutture della scuola	Sospensione da uno a dieci giorni risarcimento del danno
• Atti di bullismo, stalking, sia di natura materiale che effettuata a mezzo tecnologico su rete internet o tramite telefonia cellulare (cyberbullismo), nell'ambito della scuola.	Sospensione da uno a 15 giorni
• Atti di violenza e/o aggressione	Sospensione da uno a 15 giorni
• Ogni comportamento che configuri una fattispecie di reato contemplata nel codice penale, – quali ad esempio il furto; la detenzione, l'uso e l'introduzione nell'Istituto di sostanze stupefacenti o di armi – viene sanzionata, fatto salvo quanto specificato nei successivi tre punti relativi ad altrettante tipologie di sanzioni con la sospensione da uno a quindici giorni.	

3. SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI
(Art. 4 comma 9 dello Statuto)

Organo competente : **CONSIGLIO DI ISTITUTO**

Procedura : **COMUNICAZIONE AI GENITORI**

Tali sanzioni vengono applicate qualora siano stati commessi "reati che violino la dignità e il

rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); o qualora il fatto commesso abbia "tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto". In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo" (Nota 31.7.2008, p. 4).

**4. SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE
DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA
FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO**

(Art. 4 comma 9 bis dello Statuto)

Organo competente : **CONSIGLIO DI ISTITUTO**

Procedura : **COMUNICAZIONE AI GENITORI**

Tali sanzioni vengono applicate qualora ricorrano "situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale"; e "qualora non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico" (Nota 31.7.2008, p. 5).

**5. SANZIONI CHE COMPORTANO L'ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO
SCRUTINIO FINALE O LA NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO
DEL CORSO DI STUDI**

(Art. 4, comma 9 bis e 9 ter dello Statuto)

Organo competente : **CONSIGLIO DI ISTITUTO**

Procedura : **COMUNICAZIONE AI GENITORI**

Tali sanzioni vengono applicate relativamente ai "casi più gravi" di quelli per i quali si è adottato l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, di fronte "al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate" (Nota 31.7.2008, p. 5)